

(N. 712)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VIII Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile)
della Camera dei deputati nella seduta del 9 novembre 1949 (V. Stampato N. 843)*

**presentato dal Ministro dei Trasporti
(CORBELLINI)**

**di concerto col Ministro del Tesoro
(PELLA)**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 16 NOVEMBRE 1949

**Elevamento a 400 milioni delle disponibilità
della « Gestione mutui al personale delle ferrovie dello Stato ».**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A completamento della somma di lire 190.361.068,13, investita in base alla legge 19 giugno 1913, n. 641, in mutui al personale, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad investire nei predetti mutui l'ulteriore importo di lire 209.638.931,87, da prelevare dalle disponibilità liquide del patrimonio del « Fondo pensioni e sussidi » del personale ferroviario.

Su quest'ultima somma verrà corrisposto dalla « Gestione dei mutui al personale » l'in-

teresse annuo del 5 per cento, da accreditare a favore della « Gestione del fondo pensioni e sussidi ».

Art. 2.

Il limite fino al quale, ai sensi del regio decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1314, il « Fondo garanzia per le cessioni » può investire gli avanzi di gestione in graduale sostituzione dei capitali mutuati dal « Fondo pensioni e sussidi » alla « Gestione dei mutui al personale », viene elevato a lire 200 milioni.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI